



Tribunale di Genova

Presidenza

Prot. 1169/2020

Ai Giudici di Pace di Genova e Chiavari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE QUALE COORDINATORE EX LEGE

Visto l'art. 83 comma 5 del decreto legge 17.03.2020 n. 18;

Ritenuto che, a seguito dell'emergenza sanitaria in essere, nel periodo sino al 15.04.2020 il personale di cancelleria è stato drasticamente ridotto a presidio minimo;

Ritenuto che sino a tale data per espressa disposizione di legge le udienze sono rinviate d'ufficio (art. 83 comma 1 decreto legge n. 18/2020) e che quindi sia opportuno che nessun rinvio sia disposto per le cause non urgenti;

Riservato al prosieguo l'adozione di organiche linee guida ai sensi dell'art. 83 comma 6 del decreto legge 17.03.2020 n. 18;

Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

DISPONE

Che, attesa la sospensione ex lege delle cause civili pendenti sino al 15.04.2020, eccetto per le cause che non abbiano urgenza di trattazione ai sensi dell'art. 83 primo comma del decreto legge n. 18/2020, non vada adottato alcun provvedimento di differimento di udienze fissate fino alla data del 15.04.2020;

Che prima del 16.04.2020 pertanto i giudici rinverranno solo le cause per le quali non operi la sospensione ai sensi dell'art. 83 terzo comma del decreto legge n. 18/2020;

che tali regole valgano anche per le nuove cause scadenti nel periodo anzidetto: anche in tal caso l'udienza sarà rifissata ma con decreto adottato dopo il 15.04.2020 ed applicazione della disposizione di cui all'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.

Si comunichi a tutti i giudici di pace di Genova e Chiavari, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e si pubblichi sul sito del Tribunale.

Genova, 03.04.2020

Il Presidente del Tribunale
quale Coordinatore ex lege
dell'Uff. del Giudice di Pace di Genova e Chiavari

(Enrico Ravera)